

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3709-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive

Presentato il 24 febbraio 2003

(Relatore: **PANIZ**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3709,

rilevato che il provvedimento è volto a novellare l'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 6 della medesima legge, e che lo stesso non risulta corredato di una disciplina transitoria

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, alinea, si espunga il riferimento al comma 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo stato tale comma (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 agosto 2001, n.336) soppresso da un'altra norma (legge 19 ottobre 2001, n.377, di conversione del testé citato decreto).

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, capov. 1-*bis*, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere il riferimento all'articolo 6-*bis*, comma 1, della legge che si intende novellare, in quanto tale rinvio è già contenuto nel comma 1 dell'articolo 6 parimenti richiamato nel capoverso;

all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-*bis*, dovrebbe — inoltre — valutarsi l'opportunità di richiamare non già il comma 6 ma il comma 2 dell'articolo 6 della legge che si intende novellare, in quanto il comma 6 non individua autonome fattispecie di reato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, capov. 1-*ter*, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a cosa si faccia riferimento con la locuzione « altri elementi », essendo la stessa connotata in modo generico.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3709 recante le disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

rilevato che al comma 5 dell'articolo 1-*quinqüies* si prevede che agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo siano tenute le società utilizzatrici di impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in accordo con i proprietari degli stessi;

rilevato altresì che l'articolo 1-*quinqüies* prevede delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* commi 1, 2, 3 e 4;

constatato infine che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione norme processuali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ai fini del rispetto del principio della certezza del diritto direttamente collegato in questa specifica occasione alla puntuale individuazione dei soggetti passivi di una sanzione amministrativa, valutata la Commissione di merito, attesa la attuale formulazione del combinato disposto del comma 5 dell'articolo 1-*quater* e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quinqüies*, l'opportunità di individuare in maniera più puntuale il soggetto che in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quater* sarà soggetto della sanzione amministrativa.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

ia soppresso l'articolo 1-sexies.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3709, comprensivo degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, alinea, le parole: « , 1-ter e 1-quater » sono sostituite dalle seguenti: « e 1-ter ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

“ART. 7-bis. — (*Differimento o divieto di manifestazioni sportive*).
— 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni”.

ART. 1-quater. — 1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 1-*quinquies*. — 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quater* sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* sono sostituiti dai seguenti:

« *1-bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo *6-bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

« 1-*bis*. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis* quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

1-*quater*. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*), e 280 del codice di procedura penale ».

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1-ter. *Identico.*

1-quater. *Identico* ».

2. *Identico.*

ARTICOLO 1-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

ARTICOLO 1-ter.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (*Differimento o divieto di manifestazioni sportive*).
— 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni ».

ARTICOLO 1-quater.

1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 1-*quinquies*.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quater* sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

URBANI, *Ministro per i beni
e le attività culturali.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

€ 0,26



14PDL0041980